

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE

*Ai sensi del d. lgs. 4 marzo 2010 n. 28
e successive modifiche*

INDICE

- Art. 1** Applicazione del Regolamento
 - Art. 2** Avvio della Mediazione
 - Art. 3** Nomina del Mediatore
 - Art. 4** Indipendenza, imparzialità e sostituzione
del mediatore
 - Art. 5** Luogo della Mediazione
 - Art. 6** Presenza delle Parti, rappresentanza e assistenza
 - Art. 7** Procedimento
 - Art. 8** Svolgimento della Mediazione e poteri del
mediatore
 - Art. 9** Proposta del Mediatore
 - Art. 10** Obblighi di riservatezza e diritto di accesso
agli atti
 - Art. 11** Conclusione della Mediazione
 - Art. 12** Responsabilità delle parti
 - Art. 13** Indennità
 - Art. 14** Procedura Telematica di mediazione
 - Art. 15** Interpretazione e applicazione delle norme
-
- Allegato I.** Tabella delle Spese di Mediazione
 - Allegato II.** Codice Etico Europeo dei Mediatori
 - Allegato III.** Scheda di valutazione

ART. 1 Applicazione del Regolamento

1. Il presente regolamento ("Regolamento") si applica alle procedure di mediazione gestite da CNMA "Camera Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato" (di seguito l'Organismo). Rientrano nelle procedure di mediazione di cui sopra ("Mediazione") ai sensi del D.M. 180/2010, le controversie che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, dell'obbligo di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa.

2. Tutti coloro che, a qualsiasi titolo o ragione, gestiscono o usufruiscono dei servizi di mediazione dell'Organismo, sono tenuti alla sua osservanza ed applicazione. I mediatori iscritti all'albo dell'Organismo, gli incaricati di sede secondaria, il personale amministrativo CNMA lo accetta, senza riserve, al momento in cui instaura un rapporto con l'Organismo. Le parti di un procedimento di mediazione, i loro consulenti e comunque chiunque partecipi ad un procedimento di mediazione, a qualsiasi titolo, deve averlo letto, compreso ed accettato. Il mediatore incaricato del procedimento se ne accerta di persona

3. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrative dall'organismo in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.

4. In caso di sospensione o cancellazione dell'Organismo dal Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, i procedimenti pendenti potranno essere incardinati presso altro organismo scelto dalle parti ovvero dal Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui il procedimento è pendente.

ART. 2 Avvio della Mediazione

1. La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo tramite la domanda di avvio. La relativa modulistica è stata predisposta sia on line - scaricabile dal sito www.cnma.it - sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell'Organismo. La domanda può essere trasmessa mediante posta elettronica certificata ovvero depositata dalla parte istante (o da tutte le parti congiuntamente) presso la sede legale dell'Organismo - specificando la sede territorialmente competente - o mediante deposito presso la sede del giudice territorialmente competente per la controversia. Si considerano sedi secondarie le sedi comunicate al Ministero e pubblicate sul sito dell'Organismo. La domanda, secondo il modulo predisposto dall'Organismo, ovvero documento equipollente deve contenere:

- indicazione dell'Organismo e del Tribunale territorialmente competente;
- nomi, recapiti e dati identificativi delle parti e dei loro eventuali rappresentanti e/o difensori presso cui effettuare le comunicazioni;
- oggetto della lite;
- ragioni della pretesa e le richieste che vengono formulate nei confronti delle altre parti;
- elenco dei documenti che si intendono produrre pubblicamente
- valore della controversia, individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile;
- ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria che ammontano ad euro 40.00 oltre iva (oltre le spese vive sostenute e documentate) per le controversie di valore non superiore a 250.000,00 euro e in 80 oltre iva (oltre le spese vive e documentate) per le controversie di valore superiore a 250.000,00 euro.

Se la domanda non è presentata sulla modulistica predisposta dall'Organismo, deve contenere gli elementi essenziali dell'istanza previsti dalla legge, dal Regolamento dell'Organismo e deve, in ogni caso, contenere la espressa accettazione del Regolamento dell'Organismo.

2. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Lo stesso è determinato dall'organismo nel caso risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso da quello dichiarato dalle parti, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

3. In caso di mancato pagamento delle spese di avvio da parte del Richiedente, la Segreteria invita il Richiedente a provvedere al perfezionamento del deposito, tenendo in sospenso l'attivazione della procedura. Solo dall'avvenuto completamento la Segreteria potrà procedere all'attivazione della procedura. L'Organismo non può rifiutarsi di ricevere la domanda di mediazione se non per giustificati motivi. Tuttavia, quando l'istanza è priva anche solo di alcuno degli elementi e del contenuto richiesto è irricevibile. L'Organismo ne informa la parte, invitandola alla corretta compilazione. In tali casi, l'Organismo non risponde delle eventuali conseguenze dovute al ritardo di inserimento della domanda nel Registro degli Affari di Mediazione (RAM), in relazione al tempo della domanda.

4. In ogni caso, l'Organismo, se ha una sua sede secondaria o articolazione nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, è competente a ricevere la domanda. Qualora, l'Organismo non abbia sede nel luogo del giudice territorialmente competente può gestire il servizio di mediazione attraverso altro Organismo con il quale abbia in essere un accordo ex art. 7 DM 180/2010. Se la parte chiamata, eccepisce, al primo incontro difetto di giurisdizione, indicando il giudice competente, il mediatore redige verbale conclusivo, dando atto che la mediazione non si può svolgere per il suddetto motivo ovvero esprime un suo parere a riguardo invitando la parte a ritirare l'eccezione. L'eccezione di incompetenza può essere presentata solo al primo incontro, intendendosi sanata ove il procedimento sia iniziato o proseguito. Quando il deposito avviene presso una sede secondaria o articolazione dell'Organismo, l'incaricato che la riceve la trasmette, senza indugio, alla sede amministrativa dell'Organismo

5. La domanda, il mediatore designato, la data e il luogo del primo incontro sono comunicate all'altra parte dalla Segreteria dell'Organismo nei modi previsti dalla legge (lettera raccomandata a/r, posta elettronica certificata, fax) e, comunque, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante e/o del Mediatore incaricato di gestire la procedura. L'istante, in aggiunta all'organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte. Le comunicazioni saranno effettuate agli indirizzi indicati dalle parti e nessuna responsabilità circa la verifica della correttezza degli indirizzi può imputarsi all'organismo

6. La mediazione ha una durata non superiore a tre mesi dal deposito dell'istanza, salva diversa volontà delle parti. In caso di ricorso alla mediazione su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza da questi fissata per il deposito dell'istanza.

7. La parte convocata è invitata a comunicare la propria adesione tempestivamente, e comunque non oltre 7 giorni antecedenti l'incontro. L'adesione e l'eventuale richiesta di rinvio del primo incontro è condizionata dalla corresponsione delle spese di avvio della procedura.

Le richieste di rinvio del primo incontro saranno comunque valutate caso per caso.

Art. 3 Nomina del Mediatore

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda di mediazione, ovvero dal deposito dell'istanza di avvio stabilita dal Giudice.

2. Il mediatore è nominato, dal Responsabile dell'Organismo, a rotazione, tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti presso l'organismo CNMA che siano in possesso dei requisiti di cui al D.M. 180/2010, come novellato a seguito del D.M. 145 / 2011

3. La scelta viene effettuata tenendo conto dell'eventuale preferenza espressa concordemente dalle parti; in mancanza l'organismo designa il Mediatore tenuto conto della specifica competenza professionale di quest'ultimo, rispetto alla materia oggetto della mediazione, e tenuto conto anche della tipologia di Laurea Universitaria posseduta e della esperienza professionale maturata.

4. Se il valore della lite è superiore a 500.000 euro, l'organismo può fornire su richiesta delle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo conto dell'eventuale preferenza espressa dalle parti, specifiche competenze professionali, eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte assegna un ordine di preferenza a tutti i candidati. L'Organismo nomina mediatore la persona con l'ordine di preferenza collettivamente superiore e, in caso di parità, quella con maggiore anzianità professionale. Se le parti non comunicano le rispettive preferenze entro 5 giorni, l'Organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti. Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea. In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza.

5. Il mediatore designato non può, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.

6. CNMA si riserva la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi iscritti al registro con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.

Art 4. Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore

1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.

2. Il mediatore ha l'obbligo di rimettere il mandato in tutti i casi previsti dall'art. 51 del Codice Procedura Civile, dando la relativa comunicazione di incompatibilità all'organismo entro 2 gg. dall'avvenuta nomina. Il mediatore è tenuto a comunicare all'organismo nel medesimo termine le ragioni di convenienza tali da rendere dubbia la propria incompatibilità all'incarico.

3. In casi eccezionali, l'organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro mediatore del proprio elenco di pari esperienza.

4. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di impedimento, l'organismo informerà le parti e provvederà alla sostituzione del mediatore.

5. Qualora la mediazione sia svolta dal responsabile dell'organismo, sulla sostituzione decide il mediatore più anziano dell'elenco CNMA.

6. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce oggetto della Mediazione.

Art. 5 Luogo della Mediazione

1. La mediazione si svolge nelle sedi pubblicate sul sito dell'Organismo www.cnma.it tenuto conto della competenza territoriale. In alternativa, salvo che consti una diversa volontà anche di una sola delle parti o del mediatore o dell'Organismo, lo svolgimento della procedura può essere fissato in altro luogo ritenuto più conveniente.

2. L'Organismo potrà avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali si sia raggiunto a tal fine un accordo anche per singoli affari di mediazione.

Art. 6 Presenza delle Parti, rappresentanza e assistenza

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

2. Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi (muniti di procura notarile).

3. Nelle procedure di Mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art. 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010: le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura.

4. Nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013 ed i legali possano anche intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2010.

7. Il Procedimento

1. Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 28/10.

2. Il primo incontro tra le parti e il mediatore avviene entro trenta giorni dal deposito dell'istanza, salvo eventuali esigenze delle parti. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.

Art. 8 Svolgimento della Mediazione poteri e doveri del mediatore

3. Se le parti decidono di porre termine al tentativo di conciliazione durante il primo incontro, il procedimento si conclude con esito negativo. In tal caso, il mediatore dovrà verbalizzare le dichiarazioni delle parti in merito alla possibilità di iniziare la procedura.

4. Se le parti e gli avvocati ritengono che sussistano le condizioni per la soluzione della controversia, le parti sottoscrivono il verbale accettando il presente Regolamento e impegnandosi a versare le indennità dovute.

5. Agli incontri di mediazione le parti debbono partecipare personalmente, anche se assistite da difensori. Se il mediatore incaricato si avvede, o viene informato, che al procedimento di mediazione debbono partecipare anche altri soggetti che possano essere interessati, utili o necessari, al corretto svolgimento del procedimento, li convoca direttamente. Se al primo incontro le parti chiamate non sono intervenute, almeno che esse non abbiano fatto pervenire all'Organismo esplicita dichiarazione di non voler partecipare, il mediatore, verificato che abbiamo ricevuto l'invito, fissa comunque un secondo incontro e si attiva, in ogni maniera, per contattare direttamente le parti chiamate. Se l'invito non è stato ricevuto, il mediatore provvede a inoltrarlo nuovamente. Qualora, agli incontri non siano presenti alcune delle parti, il mediatore incaricato provvede a contattarle in qualsiasi maniera lecita ritenga opportuno.

6. Il procedimento si svolge senza formalità. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, del Decreto legislativo 4 Marzo 2010 n.28, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il loro compenso, interamente a carico delle parti, è determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti o diversamente concordato con le parti. L'esperto deve tenere indenne il mediatore e l'organismo da qualsiasi pretesa, nel caso in cui le parti non paghino il suo compenso.

7. Se le parti non si oppongono, possono essere ammessi ad assistere all'incontro di mediazione come tirocinanti altri mediatori, dando precedenza a quelli della lista di CNMA. Il mediatore tirocinante è tenuto agli obblighi del segreto professionale e della riservatezza al pari del Mediatore Professionista.

1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite.

2. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione, ed ha la facoltà di tenere incontri congiunti e separati. Alcune fasi della mediazione possono svolgersi in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore, e col comune accordo delle parti.

3. Il mediatore può ascoltare le parti, se le stesse sono d'accordo, anche in assenza dei loro legali. Gli incontri con le parti, congiunti o separati, senza l'assistenza dei legali non possono, in ogni caso, essere più di uno.

4. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate. Le parti hanno diritto di accesso solo agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso anche agli atti da questa depositati nelle rispettive ed eventuali sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato e conservati nel rispetto dei termini di legge.

5. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

6. Il mediatore, deve attenersi alle norme di legge, del presente regolamento e del codice etico europeo dei mediatori, non può ricevere direttamente dalle parti, a nessun titolo, compensi o altre somme di denaro. Può chiedere alle parti solamente il rimborso delle eventuali spese documentate sostenute nel loro interesse e darne diretta quietanza. Tuttavia, se l'Organismo ritiene che il rimborso richiesto è eccessivo o non vi era bisogno di sostenere tali spese, almeno che le parti non vi avevano espressamente e preliminarmente acconsentito, ordina al mediatore di restituire le somme percepite. Il mediatore risponde, in solido con l'Organismo e con diritto di rivalsa dello stesso nei suoi confronti, per ogni danno, anche non patrimoniale, causato alle parti o all'Organismo, durante lo svolgimento dell'incarico.

9. Proposta del Mediatore

1. Il mediatore si riserva il diritto di non formulare alcuna proposta:

- se vi è espressa opposizione alla sua formulazione nella clausola contrattuale di mediazione;
- nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
- in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.

2. Qualora le parti lo richiedano concordemente, in qualunque momento del procedimento, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione comunicandola per iscritto alla parti che sono libere di aderirvi mediante accettazione da far pervenire per iscritto al mediatore entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione della proposta. In caso di mancata risposta nel detto termine la proposta si intende rifiutata.

3. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 del D.Lgs. 28/2010.

4. In caso di formulazione della proposta ex art 11 Dlgs 28/2010 la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente. La proposta può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione.

5. In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o altre informazioni acquisite nel corso del procedimento.

Art. 10 Obblighi di riservatezza e diritto di accesso agli atti

1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi; tutte le informazioni acquisite nel corso della Mediazione sono riservate. I dati raccolti per lo svolgimento delle singole procedure sono trattati nel rispetto delle disposizione del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 recante, "Codice in materia di protezione dati personali".

2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione, ivi inclusi i tirocinanti, è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso espresso, anche orale, della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi gli avvocati e i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione; ammissioni fatte dalla controparte nel corso degli incontri di Mediazione; la circostanza, che una delle parti aveva o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte. L'obbligo di riservatezza con riferimento alla proposta di soluzione della lite non opera se, e nella misura in cui, tutte le parti consentono a derogarvi; inoltre può non operare se la proposta viene formulata dal mediatore.

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del Decreto legislativo 4 Marzo 2010 n. 28, è garantito il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile dell'organismo custodirà in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione, per la durata di tre anni. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

6. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.

Art. 11 Conclusione della Mediazione

1. La mediazione si considera conclusa quando:

- le parti hanno raggiunto un accordo
- le parti manifestano l'impossibilità di conciliare la lite;
- decorsi i termini di legge, nel caso di mancato accordo a proseguire

2. Conclusa la mediazione, il mediatore redige processo verbale che viene sottoscritto dagli avvocati, se presenti, dalle parti e dal mediatore che certifica l'autografia della

sottoscrizione. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.

3. Il processo verbale, di avvenuta o non avvenuta conciliazione, unitamente all'eventuale verbale di accordo ad esso allegato, viene depositato dal mediatore presso la Segreteria dell'Organismo (o presso qualsiasi altra sede comunicata al Responsabile e a ciò preposta) e verrà tenuto agli atti dell'Organismo, anche in modalità digitale. Il rilascio del verbale è condizionato al pagamento dei diritti di segreteria e delle indennità dovute.

4. Il verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione può essere sottoscritto, su incarico del Responsabile dell'Organismo, da un mediatore di CNMA diverso da quello nominato, o di altro Organismo con cui ex art 7 DM 180/2010 sia stata stipulata una convenzione all'uopo.

5. Tutti gli oneri relativi alla procedura di omologazione e quelli fiscali conseguenti l'accordo eventualmente raggiunto sono a carico delle parti.

6. Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, da trasmettere al responsabile del Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui modello è allegato al presente regolamento, da trasmettere debitamente sottoscritta alla Segreteria dell'Organismo di Mediazione.

Art. 12 Responsabilità delle Parti

1. E' di competenza esclusiva delle parti verificare:

- l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza;
- il tribunale competente a conoscere della controversia;
- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio,
- la non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita

all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

Sono altresì tenute al pagamento delle indennità come tabella allegata.

2. CNMA non può essere comunque ritenuta responsabile - e ne saranno responsabili solo le parti interessate - di eventuali esclusioni, preclusioni, decadenze o prescrizioni, non riconducibili al comportamento negligente dell'organismo stesso, conseguenti a:

- mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;

-imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda

3. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la comunicazione del deposito della domanda di mediazione è fatta anche a cura della parte istante, ancorché senza indicazione della data dell'incontro di mediazione.

4. Nel caso nasca una controversia riguardo il servizio di mediazione le parti accettano quale foro competente quello della sede legale dell'Organismo. Tuttavia, prima di ricorrere alla giustizia, un le parti e l'Organismo si impegnano ad esperire un procedimento di mediazione presso un organismo terzo

Art 13. Indennità

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.

3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella allegata al presente Regolamento.

4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;

d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

5. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

6. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

7. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

8. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione, successivo all'incontro programmatico, in misura non inferiore alla metà e le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo.

9. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

10. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

11. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

12. In caso di mediazione delegata dal giudice le indennità di mediazione sono dovute, da entrambe le parti, entro la data fissata per il primo incontro.

13. Coloro che si trovano nelle condizioni per accedere al gratuito patrocinio rilasciano autocertificazione e allegano alla stessa la documentazione che l'Organismo ritiene opportuno richiedere. In ogni caso, le parti ammesse al gratuito patrocinio debbono rimborsare le spese vive sostenute per lo svolgimento del procedimento. L'Organismo si riserva di eseguire gli opportuni accertamenti anche avvalendosi di altri organi dello Stato.

ART 14. Procedura Telematica di Mediazione

1. L'uso del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione o sue singole fasi.

2. La procedura online potrà avvenire tramite apposita piattaforma online dedicata, cui le parti potranno accedere tramite delle credenziali di accesso personalizzate, come da allegato al presente regolamento. CNMA si impegna a tutela la riservatezza, trattando i dati personali comunicati dall'utente, le credenziali di accesso e le informazioni fornite, in maniera tale da salvaguardarne la riservatezza e tutelarli da accessi e attività di divulgazione non autorizzati. In ogni caso, CNMA non potrà ritenersi responsabile qualora le parti consentano a soggetti terzi l'utilizzo delle proprie username e password.

Art. 15 Interpretazione e applicazione delle norme

Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole relative al procedimento di mediazione dovranno essere interpretate dal Responsabile dell'Organismo.